CAMERA DEI DEPUTATI N. **2534**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata

Presentato il 23 ottobre 1996

(Relatore: **BOVA**)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 5 dicembre 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Parere sul disegno di legge n. 2534:

Considerato che la copertura degli oneri finanziari su capitoli non è più consentita dalla legge n. 425 del 1996, la V Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

rilevando che l'utilizzazione di capitoli di bilancio per la copertura degli oneri del provvedimento contenuta nell'articolo 5, effettuata attraverso l'indicazione generica di capitoli di bilancio, è prevista da disposizioni entrate in vigore prima della citata legge n. 425 del 1996.

(3 dicembre 1996).

Parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 2534:

NULLA OSTA

sugli emendamenti del relatore 1. 2 e tab. 1, nonché sull'emendamento del Governo 2. 14.

(5 dicembre 1996).

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.	1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1° marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375, 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465.	2. *Identico*.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412.	3. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1997 »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

1-*ter*. Il trattenimento in servizio di cui al comma 1-*bis* si applica, con le medesime modalità e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 ».

All'articolo 2:

al comma 5, lettera a), *capoverso, le parole:* « se idoneo al servizio militare incondizionato » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia idoneo al servizio militare incondizionato »;

al comma 5, lettera c), *capoverso, le parole:* « fino alla visita medica prevista dalla lettera *c)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino alla visita medica prevista dalla lettera *e)* ».

La tabella C/2 allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

« Tabella C/2
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)				Periodi minimi in reparti operativi. (1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore o Sezione Staccata	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1ª Classe	AIUTANTI	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/ reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2ª Classe	Capi di 1ª Classe	6 anni	6 anni	3 anni	———	6 anni	Idem come sopra		
Capi di 3ª Classe	Capi di 2ª Classe	———	———	———	———	———	———		

Segue TABELLA C/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)				Periodi minimi in reparti operativi. (1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
2° Capo	2° Capo Scelto	10 anni	8 anni	5 anni	6 anni (2)	8 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/ reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	6 anni	4 anni	3 anni (2)	6 anni	idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

Sottocapo di 1° classe	Sottocapo di 1° classe Scelto	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	idem come sopra		
Sottocapo di 2° classe	Sottocapo di 1° classe	6 anni	6 anni	3 anni	———	6 anni	idem come sopra		

NOTE:

(1) – a I periodi di imbarco/reparti operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L.vo 196/95.
Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D.L.vo 196/95, i periodi di imbarco/reparti operativi si considerano ridotti alla metà;
b Restano ferme le disposizioni dell'art.5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art.6 della Legge 26 Giugno 1965, n°813, nonché, in quanto applicabili le disposizioni dell'art.68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18 Giugno 1931, n°914, e successive modificazioni;
c sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco/reparto operativo i musicanti, i conduttori di automezzi e gli istruttori marinareschi educatori fisici.

(2).– Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarichi di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(3) – Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità del servizio. »

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 249 del 23 ottobre 1996.*

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle province della regione Calabria;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi e agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati alla chiamata alle armi residenti nei comuni colpiti da alluvione nel 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia

e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 31 dicembre 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore. ».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a),* è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212. ».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

« *a)* se idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso previsto dal comma 1; »;

b) il numero 1) della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 17; »;

c) il numero 1) della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 17; ».

6. Sino al termine dell'attuale mendato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonché alle tabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.

7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: « al concorso di cui al comma 1 i volontari » sono sostituite dalle seguenti: « ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti ».

ARTICOLO 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi operatori tecnici sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili entro i termini di validità della relativa graduatoria. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della gradutoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attività tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnico-scientifici e tecnici. L'inquadramento è effettuato conservando l'anzianità di servizio e di qualifica.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1999; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ARTICOLO 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 ed in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto all'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001, per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.

ARTICOLO 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: « relativamente agli anni 1994 e 1995, » sono sostituite dalle seguenti: « relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996, ».

ARTICOLO 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 465.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno.*
ANDREATTA, *Ministro della difesa.*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 4)
Tabella C/2.
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)			Periodi minimi in reparti operativi. (1)		NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore o Sezione Staccata	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1^ Classe	AIUTANTI	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/ reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2^ Classe	Capi di 1^ Classe	6 anni	6 anni	3 anni	———	6 anni	idem come sopra		
Capi di 3^ Classe	Capi di 2^ Classe	———	———	———	———	———	———		

Segue TABELLA C/2.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)			Periodi minimi in reparti operativi. (1)		NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
2° Capo	2° Capo Scelto	10 anni	8 anni	5 anni	6 anni (2)	8 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/ reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.U.		
Sergente	2° Capo	7 anni	6 anni	4 anni	3 anni (2)	6 anni	idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

Sottocapo di 1^ classe	Sottocapo di 1^ classe Scelto	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	idem come sopra		
Sottocapo di 2^ classe	Sottocapo di 1^ classe	6 anni	6 anni	3 anni	———	6 anni	idem come sopra		

NOTE:

(1) a) I periodi di imbarco/reparti operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L.vo 196/95.
Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D.L.vo 196/95, i periodi di imbarco/reparti operativi si considerano ridotti alla metà;
b) Restano ferme le disposizioni dell'art.5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art.6 della Legge 26 Giugno 1965, n°813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931, n°914, e successive modificazioni;
c) sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco/reparto operativo i musicanti, i conduttori di automezzi e gli istruttori marinareschi educatori fisici.

(2) Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/TAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(3) Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento,tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

PAGINA BIANCA

DDL13-2534A
Lire 500